

NOTIZIARIO

ASPI

Giugno 2005

Sommaro

NORME

Non è obbligatorio il cronotachigrafo sui veicoli impiegati per spurgo pozzi neri e pulizia reti fognarie



L'associazione ASPI ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un importante e atteso chiarimento sull'**uso del cronotachigrafo sui veicoli per SPURGO POZZI NERI**. La circolare 2170M368 del 20 maggio 2004 conferma la nostra interpretazione, più volte data, dell'articolo 179 del Codice della Strada e del Regolamento 3821/CEE del 20 dicembre 1985, con cui si esentano dall'obbligo del cronotachigrafo i veicoli per SPURGO POZZI NERI nei servizi di pulizia delle fosse settiche e delle fognature. La tipologia dei veicoli specifici è attestata dalla carta di circolazione, mentre il tipo di servizio da svolgere o svolto può essere attestato dal formulario rifiuti compilato prima (in relazione alla chiamata di intervento) o dopo l'intervento. La circolare

2170M368 costituisce importante strumento per gli eventuali ricorsi delle imprese del settore, contro gli ingiusti provvedimenti sanzionatori a veicoli in servizio per spurgo pozzi neri o reti fognarie, nonché contro i rinvii delle revisioni periodiche da parte degli uffici tecnici della motorizzazione per mancata regolarità o mancanza del cronotachigrafo.

Riportiamo stralcio della circolare 2170M368 del 20 maggio 2004, il testo integrale è sul sito www.associazionenaspi.it tra "COMUNICAZIONI ALLE IMPRESE":

"... l'art 3 del Regolamento 3821/CEE del 20 dicembre 1985 prevede che il cronotachigrafo deve essere montato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento 3820/CEE del 20 dicembre 1985. In particolare l'articolo 4 - punto 6) del predetto regolamento 3820/CEE annovera tra i veicoli esentati dal montaggio del cronotachigrafo i veicoli adibiti ai servizi delle fognature. Ciò posto, poiché l'attività di spurgo dei pozzi neri, relativa ai singoli insediamenti che non usufruiscono dello scarico in reti fognarie urbane, risulta assimilabile ai servizi delle fognature, si ritiene che i veicoli di cui si tratta possano essere esentati dall'obbligo del cronotachigrafo, in quanto rientranti nell'elencazione del già richiamato articolo 4 - punto 6) del Regolamento 3820/85/CEE. "